





La vaccinazione antitetanica costituisce il mezzo più efficace per prevenire il tetano, e nei soggetti colpiti dalla malattia si è riscontrata l'assenza di vaccinazione nel 97% dei casi e la vaccinazione incompleta nel rimanente 3%. I casi notificati in Italia sono circa cento ogni anno.

La legislazione italiana prevede che la vaccinazione antitetanica sia obbligatoria per alcune categorie di lavoratori, per gli sportivi e per i nuovi nati.

In particolare la Legge 5 marzo 1963 n. 292, indica fra le categorie soggette a tale obbligo "operai e manovali" delle ferrovie (all.1) e tale obbligo è stato esteso con il DM 22 marzo 1975 (all.2) a tutto il "personale dell'esercizio", secondo la definizione allegata al DM, in considerazione dell'incidenza degli infortuni sul lavoro e dell'inquinamento ambientale proprio del tipo di attività esercitata dai ferrovieri.

La circolare 11 novembre 1996 del Ministero della Sanità (all.3) indica i criteri per la vaccinazione antitetanica, specificando tra l'altro norme di comportamento in caso di interruzione del ciclo vaccinale ed esplicitamente indica che "per quanto riguarda le dosi di richiamo, queste potranno essere somministrate, senza necessità di cominciare un nuovo ciclo, anche ad intervalli superiori ai dieci anni".

Eventuali situazioni dubbie dovranno essere definite con analisi di laboratorio mirate alla valutazione dello stato immunitario dei singoli soggetti nei confronti del tetano presso strutture specialistiche.

La circolare 11 novembre 1996 indica infine che le "vaccinazioni eseguite vanno registrate, oltre che sul libretto di lavoro o su altri documenti analoghi, su un apposito libretto di vaccinazione da conservare a cura del vaccinato, e sui registri dei Servizi vaccinali delle Aziende Sanitarie Locali, onde rendere possibile l'accertamento dello stato vaccinale del soggetto in assenza di altra documentazione. Agli stessi servizi debbono essere comunicate, ai fini della registrazione, le vaccinazioni eseguite in ambito ospedaliero ovvero presso ambulatori e studi medici privati."

Per quanto riguarda la registrazione delle vaccinazioni eventualmente effettuate presso le strutture sanitarie centrali e territoriali di questa Direzione, si allega un modello della "comunicazione all'impianto" di avvenuta vaccinazione/richiamo (all.4) e di "registro delle vaccinazioni antitetaniche" (all.5).

La stessa circolare 11 novembre 1996 indica controindicazioni ed effetti indesiderati, ed è di fondamentale importanza al riguardo una accurata indagine anamnestica ed una corretta informazione ai pazienti.




La circolare indica in particolare le malattie ed i trattamenti farmacologici che comportano il differimento della vaccinazione e che possono comprometterne l'efficacia, e le controindicazioni assolute alla somministrazione del vaccino

In ogni caso è necessario assicurare in ambulatorio la pronta disponibilità di farmaci appropriati per eventuali reazioni allergiche

Gli impianti/Unità Produttive, sulla base della comunicazione di avvenuta vaccinazione/richiamo effettuata presso i servizi vaccinali della ASL, le strutture sanitarie ferroviarie e anche ambulatori e studi medici privati dovranno tenere un idoneo scadenziario e si allega al riguardo il modello adottato da una Direzione Compartimentale (all 6)

Si interessano le Strutture Sanitarie in indirizzo a provvedere a comunicare alle Aziende Sanitarie Locali, previa accordi con gli Uffici di Igiene e Sanità Pubblica, le vaccinazioni effettuate

Si chiede infine alle strutture tecniche di Sicurezza di dare indicazioni alle Unità Produttive perché la problematica in oggetto sia seguita con costante attenzione, per una efficace tutela della salute dei lavoratori nel rigoroso rispetto della normativa.

  
Dr. Genaro Palma

4